COMUNE DI SESTA GODANO

PROVINCIA DI LA SPEZIA

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO – RELAZIONE TECNICA -

Revisione 1 – Adeguamento prescrizioni Ente Parco di Montemarcello - Magra

S.T.A. srl
Studio Tecnico Ambientale

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Comune di Sesta Godano
Provincia della Spezia

ARRIVO
Ricevuto il 14/10/2013
Uff. : UT

Protocollo n. 0004310 del 14/10/2013
Tit. 06 Cl.

CONSIDERAZIONI GENERALI

La presente relazione, redatta dalla Dott.ssa Laura Bocca, tecnico competente in acustica ambientale D.G.R. 3653 del 31.10.1996, coadiuvata dall'Ing. Francesco Scarlatti e dal Dott. Massimiliano Demarchi; è inerente la zonizzazione acustica del **Comune di Sesta Godano.**

1.1 Basi Giuridiche

Le basi giuridiche dalle quali partire per la redazione del Piano sono a carattere nazionale e regionale: ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 31/94 "Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell'Inquinamento Acustico" i Comuni hanno l'obbligo di realizzare la zonizzazione acustica del proprio territorio da sottoporre all'approvazione della Provincia di appartenenza, come previsto dall'art 4 della succitata legge regionale (punto L).
Il quadro di riferimento normativo per l'elaborazione della zonizzazione acustica è costituito dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al Rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e dalla legge 26 ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'Inquinamento Acustico".
A livello regionale la normativa di riferimento è costituita dalla Legge della Regione Liguria 31/94 e dal D.G.R. n°1977 del 16 giugno 1995 "Prescrizioni tecniche per l'attuazione della legge Regionale 4 luglio 1994 n°31".

La zonizzazione acustica del territorio viene effettuata applicando il metodo indicato nel documento S.I.A.R. del Ministero dell'Ambiente che tiene conto delle linee guida emanate da alcune regioni.

1.2 Normativa

Lo stato italiano ad oggi ha emanato le seguenti leggi in materia acustica:

- D.P.C.M. 1/3/91 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno",
- D.L. 15/08/91 n° 277 "Attuazione delle Direttive n° 80/1107/CEE, n° 82/605/CEE, n°83/477/CEE, n° 86/188/CEE e n° 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi determinati da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'Art. 7 della Legge 30/07/90 n° 212;
- D.L. 27/01/92 n° 137 "Attuazione della Direttiva 87/405/CEE relativa al livello di potenza acustica emesso dalle gru a torre";
- Legge n° 477 del 26/10/95 "legge quadro sull'inquinamento acustico" in G.U. n° 254 del 30/10/95;
- Legge n° 426 del 9/12/98 "Nuovi interventi in campo ambientale" in G.U. n° 291 del 14/12/98;

La Legge 447 del 26/10/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" definisce e delinea le competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico.
Il carattere onnicomprensivo della Legge è evidenziato dalla definizione stessa di "*inquinamento acustico*" che è riportata nella Legge.

Con questo termine si intende infatti "*l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell'ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi*".
A questa Legge, che ha definito il "quadro di riferimento", sono collegati una serie di decreti attuativi e le leggi regionali.
A tale proposito sono stati promulgati i seguenti decreti attuativi della 447/95:

- D.M.A. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" in G.U. n° 52 del 4/3/97;
- D.P.C.M. 18/9/97 "determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante" in G.U. n° 233 del 6/10/97;
- Per tener conto della difficoltà di applicazione è stato emanato il D.P.C.M. 19/12/97 in G.U. n° 296 del 20/12/97 che proroga di sei mesi il termine per l'installazione di sistemi di registrazione del livello sonoro;
- D.M.A. 31/10/97 "Metodologia del rumore aeroportuale" in G.U. n° 267 del 15/11/97;
- D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" in G.U. n° 280 del 1/12/97;
- D.P.C.M. 5/12/97 " Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" in G.U. n° 297 del 22/12/97;
- D.P.R. 11/12/97 n° 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili" in G.U. n° 20 del 26/1/97;
- D.M.A. 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" in G.U. n° 76 del 1/4/98;
- D.P.C.M. 31/3/98 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'Art. 3 Comma 1 lettera b), e dell'Art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" in G.U. n° 120 del 26/5/98;
- D.P.R. 18/11/98 n° 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'Art. 11 della Legge 26 ottobre 95, n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" in G.U. n° 2 del 4/1/99;
- D.P.C.M. 16/4/99 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- D.M.A. 20/5/99 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico";
- D.P.R. 2/9/99 n° 348 "Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere";
- D.M.A. 3/12/99 "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti" in G.U. n° 289 del 10/12/99;
- D.P.R. 9/11/99 n°476 "Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 11/12/97 n° 496, concernente il divieto di voli notturni" in G.U. n° 295 del 17/12/99;

- D.L. 4/8/2000 "Disposizioni modificative e correttive del D.L. 4/8/99 n° 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro";
- D.M.A. 29/11/2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" in G.U. n°285 del 2/12/2000;
- D.P.R. 3/4/2001 n° 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 novembre 1995, n° 447;
- D.M.A. 23/11/2001 "Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29/11/2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" in G.U. n° 288 del 12/12/2001;
- D.P.R. 31/7/2002 n° 179 "Disposizioni in materia ambientale";
- D.Lgs. 4/9/2002 n° 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto".

Legislazione Nazionale

Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262: Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. (GU n. 273 del 21/11/2002 – Suppl. Ordinario n. 214). Il decreto abroga le seguenti disposizioni: D. Lvo 135/92; D. L.vo 136/92; D. L.vo 137/92; D.M. 316/94; D.M. 317/94.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003: Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005 (GU n. 139 del 18/6/2003 – Suppl. Ordinario n. 95) (Riferimenti a INQUINAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO, AMIANTO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ACQUA, ELETTROSMOG, RIFIUTI,MOBILITA' SOSTENIBILE)

Legge 31 ottobre 2003, n.306: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (GU n. 266 del 15/11/2003 – Suppl. Ordinario n. 173) ART. 14. (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico).

Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n. 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447. (GU n. 127 del 1/6/2004).

Circolare 6 settembre 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali. (GU n. 217 del 15/9/2004.

Decreto Legislativo 17 gennaio 2005, n. 13: Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. (GU n. 39 del 17/2/2005.

1.3 Relazioni con il Piano Urbanistico

Il piano è uno strumento di regolazione delle destinazioni d'uso acustico del territorio, complementare al Piano urbanistico dal quale dipende gerarchicamente. Le prescrizioni del Piano di Zonizzazione acustica non impediscono di per sé la costruzione di edifici con destinazioni d'uso difforme rispetto alle definizioni di legge, ma si limitano ad indicare che, quando si voglia inserire un nuovo edificio in un'area nella quale sia presente una violazione dei limiti di zona, devono essere adottati provvedimenti per garantire il rispetto dei limiti. Vengono stabiliti i livelli massimi di rumore che tutte le sorgenti, insieme, possono immettere in un punto qualunque dell'area classificata

La zonizzazione acustica del territorio, già prevista dall'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 prevede, in particolare, che i Comuni, al fine della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, adottino la classificazione in zone riportata nella tabella I.
I valori limiti di immissione ed emissione anche se già anticipati con il D.P.C.M. 1 marzo 1991 sono stati ripresi e completati dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997 che indica inoltre i valori di qualità in riferimento alle medesime classi acustiche

TABELLA 1 - LIMITI DI IMMISSIONE SONORE PER CLASSE D'USO (L eq dB(A))

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 06.00)
I. Aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)
II. Aree prevalentemente residenziali	55 dB(A)	45 dB(A)
III. Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)
IV. Aree ad intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
V. Aree prevalentemente industriali	70 dB(A)	60 dB(A)
VI. Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

Il superamento dei valori di attenzione produce l'obbligo della realizzazione di un Piano di Risanamento Acustico.
Per limiti di immissione vengono intesi i valori misurati nell'ambiente esterno

TABELLA 2 - LIMITI DI EMISSIONE SONORE PER CLASSE D'USO (L eq dB(A))

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 06.00)
I. Aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)
II. Aree prevalentemente residenziali	50 dB(A)	40 dB(A)
III. Aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)
IV. Aree ad intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
V. Aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)
VI. Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

Il superamento dei valori di attenzione produce l'obbligo della realizzazione di un Piano di Risanamento Acustico.
Per limiti di emissione vengono intesi i valori misurati nell'ambiente residenziale interno (con permanenza superiore alle 4 ore giornaliere)

TABELLA 2 - VALORI DI QUALITA' PER CLASSE D'USO (L eq dB(A))

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 06.00)
I. Aree particolarmente protette	47 dB(A)	37 dB(A)
II. Aree prevalentemente residenziali	52 dB(A)	42 dB(A)
III. Aree di tipo misto	57 dB(A)	47 dB(A)
IV. Aree ad intensa attività umana	62 dB(A)	52 dB(A)
V. Aree prevalentemente industriali	67 dB(A)	67 dB(A)
VI. Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

Tra gli scopi del Piano di Zonizzazione acustica, relativamente alla programmazione a lungo termine dell'uso del territorio, vi è quello di separare le attività rumorose da quelle destinate al riposo. In linea generale si può dire che è utile concentrare le sorgenti sonore in aree attorno alle quali non vi siano recettori sensibili come abitazioni, scuole ed ospedali, separandole anche, dove possibile, dalle aree residenziali

I valori di qualità sopra indicati non rappresentano dei limiti il cui superamento comporti violazione da parte di sorgenti specifiche: rappresentano un obiettivo che le amministrazioni devono raggiungere

TABELLA 4 - DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

CLASSE I. **AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE**
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione : ❖ Aree ospedaliere ❖ Aree scolastiche ❖ Aree destinate al riposo ed allo svago ❖ Aree residenziali rurali ❖ Aree di particolare interesse urbanistico ❖ Parchi pubblici
CLASSE II. **AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE**
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali
CLASSE III. **AREE DI TIPO MISTO**
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali: aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV. **AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA**
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali: le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V. **AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI**
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
CLASSE VI. **AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI**
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Nella legge quadro 477/95 che regola la zonizzazione acustica vi è la prescrizione di non porre in adiacenza aree la cui classificazione differisca oltre 5 dB (A). Quando nella realtà della città costruita siano consolidate aree produttive adiacenti aree residenziali o protette, vengono create delle fasce di decadimento sonoro tra di esse, allo scopo di permettere la dispersione di una parte sufficiente di energia sonora. La larghezza delle fasce di decadimento è variabile. Nella determinazione dell'ampiezza infatti non viene solo considerata l'attenuazione dovuta alla distanza ma la configurazione del territorio e l'eventuale area costruita considerando quindi l'effetto assorbente generato dagli edifici posti in prima linea rispetto le sorgenti

2. CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL PIANO

2.1 *Impostazione del Piano*

Il piano di zonizzazione acustica è il primo strumento organico che esplicita le intenzioni dell'Amministrazione Comunale riguardo la protezione dei cittadini dall'inquinamento acustico ambientale. Si tratta di un'interpretazione delle norme nazionali e regionali che adatta alla situazione locale

La metodologia utilizzata per la redazione del piano tiene conto ella valutazione dei seguenti fattori:

- Uso consolidato del territorio;
- Programmi sulla qualità e quantità dello sviluppo previsto dal Piano Regolatore
- Inizio di un processo generalizzato di riduzione delle emissioni acustiche per proteggere i cittadini dall'inquinamento acustico
- Accertamento della presenza ed eventualmente dell'entità delle violazioni dei limiti
- Compatibilità con gli altri strumenti di pianificazione

In altre parole l'attribuzione delle classi acustiche delle diverse aree non è una fotografia dell'esistente, ma tiene conto dell'uso del territorio e rappresenta la fase iniziale di una situazione acustica che l'Amministrazione intende raggiungere in tempi medi.

Il presente piano viene aggiornato, rispetto alla precedente versione, redatta nel 2002, per l'intervento di nuove cogenti normative relative essenzialmente il traffico veicolare

TABELLA 5

	ZONA	COLORE
I	Aree particolarmente protette	Verde
II	Aree ad uso prevalentemente residenziale	Giallo
III	Aree di tipo misto	Arancione
IV	Aree ad intensa attività umana	Rosso
V	Aree prevalentemente industriali	Viola
VI	Aree esclusivamente industriali	Blu

2. CRITERI GENERALI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

I criteri da utilizzare per la zonizzazione sono contenuti nell'art 6 della L.R. 31/94. Questi risultano essere:

- Divieto di prevedere contiguità di aree i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore i 5 dB. La norma si applica, previo accordo, anche nel caso di aree contigue appartenenti a Comuni Limitrofi.

- Delimitazione dei confini in modo che le immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia consentito un più elevato livello di rumore non impediscano il rispetto dei limiti della zona a minore livello di rumore.

- La delibera della Giunta Regionale n° 1977/95 all'art. 17 indica i parametri da utilizzare per la predisposizione della zonizzazione acustica:

  1. densità di popolazione
  2. presenza di attività commerciali e di uffici
  3. presenza di attività industriali
  4. presenza di attività artigianali
  5. traffico veicolare
  6. impianti ed attrezzature di pubblica utilità

❖ Piano urbanistico
❖ Mappa delle vie di traffico con indicata la tipologia ed il numero medio orario di veicoli
❖ Mappa indicante la dislocazione delle aree industriali e commerciali
❖ mappa indicante la densità abitativa delle zone

Le prescrizioni tecniche per l'attuazione delle Legge Regionale già citata specificano, infine, che la zonizzazione dei centri abitati debba essere rappresentata su Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:5000, mentre la zonizzazione delle aree esterne ai centri abitati deve essere visualizzata su medesimo supporto in scala 1:10.000.

Considerate le caratteristiche e le dimensioni del comune di Sesta Godano vengono proposte 3 tavole predisposte su C.T.R. 1:10000. Utilizzando i supporti informatici è comunque possibile ottenere degli ingrandimenti di dettaglio nella scala voluta

Sulla scorta delle prescrizioni contenute nella normativa di riferimento a livello nazionale e regionale, sono state individuate da alcune regioni e province linee guida che vengono prese in considerazione nell'elaborazione della presente relazione.

La classificazione in zone del territorio comunale costituisce, indubbiamente, un atto tecnico politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.

A tal fine come già ricordato, si fa presente che tale classificazione deve fare necessario riferimento alle specifiche caratteristiche ed alle tipologie d'uso del territorio e non può, pertanto, limitarsi a fornire una fotografia del medesimo sotto il profilo "acustico" per cui la stessa non può essere derivata in modo automatico dai piani regolatori esistenti.

La classificazione in zone del territorio deve essere, pertanto, il risultato di un'analisi del territorio stesso fondata da un lato sulle indicazioni del piano regolatore e dall'altro su di una attenta considerazione e valutazione della situazione territoriale di fatto esistente, sia sotto il profilo topografico, che sotto quello tipologico.

Al fine di evitare, per quanto possibile, una zonizzazione a "macchia di leopardo", non sono state individuate zone con estensione inferiore a 100 m di larghezza; eccezion fatta per un'unica zona denominata "fascia di rispetto" la quale separa due zone che, date le loro caratteristiche, non potrebbero stare adiacenti.

3. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Nell'individuazione e nella classificazione delle diverse zone del territorio comunale di Sesta Godano si è considerato come dato di partenza imprescindibile la particolare realtà territoriale del Comune e le sue caratteristiche specifiche dal punto di vista insediativo e dello sviluppo.

Sesta Godano è un Comune della provincia di La Spezia che ha subito nel tempo una progressiva diminuzione degli insediamenti abitativi permanenti presentando un deciso incremento delle presenze nel periodo estivo.

Il Comune di Sesta Godano ha una superficie di **69.4** Kmq, una altitudine compresa tra 118 m e 1639 m circa.

La popolazione residente è di **1631** (anno 2002) unità che durante il periodo estivo si incrementa raggiungendo le **3000** unità circa.

Dal punto di vista viario il Territorio di Sesta Godano è caratterizzato dalla presenza della Strada Statale 566 della Val di Vara , che rappresenta la maggiore arteria viaria insieme con la strada provinciale Sesta Godano -Orneto.

Il territorio comunale non presenta aspetti particolari per quanto attiene la densità della popolazione e si caratterizza per la limitata presenza di insediamenti industriali e l'assenza di centri commerciali di qualche rilevanza. Sono presenti alcune zone artigianali, mentre è preponderante l'area agricola. E' presente inoltre una porzione del Parco Fluviale del Magra.

L'economia del Comune è basata essenzialmente sulle attività artigianali e agricole e su un diffuso pendolarismo dei residenti.

Non si rilevano problemi di circolazione in nessun periodo dell'anno anche se in concomitanza delle feste e del periodo estivo si registra un aumento del traffico veicolare

Il traffico pesante è limitato.

4. TRAFFICO VEICOLARE

Al fine della rideterminazione delle classi di appartenenza delle zone adiacenti le infrastrutture di trasporto vengono

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;
b) infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del decreto 142/04;

c) confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: decreto legislativo n. 285 del 1992;

d) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

e) ambiente abitativo: ogni ambiente interno, ad un edificio, destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgano le attività produttive;

f) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera B, ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A;

g) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

h) fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonchè dall'allegato 1 al presente decreto:
A. autostrade;
B. strade extraurbane principali;
C. strade extraurbane secondarie;
D. strade urbane di scorrimento;
E. strade urbane di quartiere;
F. strade locali.

Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.

I valori limite di immissione devono essere verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.
Alla data della presente revisione del piano di zonizzazione acustica il Piano Regolatore di Sesta Godano contiene la previsione di due nuove viabilità poste nei pressi dell'abitato di Sesta Godano capoluogo.

Specificatamente sono previste:

- nuova viabilità di circonvallazione: si tratta di un percorso che stacca dalla Provinciale per Varese Ligure e by-passa l'abitato di Sesta Godano raccordandosi, a monte del capoluogo, alla Provinciale per il Passo del Rastrello distribuendo il traffico veicolare in direzione delle diverse frazioni poste a nord rispetto al centro urbano.

Questa previsione rappresenta quindi una viabilità di scorrimento che dovrebbe pertanto "alleggerire" il peso del traffico di transito in mezzo al centro abitato del capoluogo oggi congestionato anche per l'inadeguatezza strutturale dell'unica viabilità che lo attraversa e per la mancanza di spazi a parcheggio di interscambio.

- nuova viabilità di distribuzione interna : si tratta di una nuova strada di distribuzione interna all'abitato di Sesta Godano, la cui previsione urbanistica è funzionale alla prevista zona di espansione del nucleo urbano.

E' infatti prevista una zona di espansione posta in "parallelo" all'attuale centro abitato di Sesta, pertanto la viabilità prevista renderà funzionalmente strutturata la zona così da consentire l'intervento di edificazione diretta da parte dei privati cittadini.
La nuova viabilità di distribuzione unisce funzionalmente la comunale Via Sogari con la comunale Via Galleio.

Fascia di pertinenza acustica
1. Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle
2. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.

5. AREE DESTINATE A MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

L'amministrazione comunale individua due aree destinate a manifestazioni temporanee rumorose (concerti, spettacoli, manifestazioni). Tali aree (impianti sportivi e P.zza Marconi) sono classificate in classe IV solo durante lo svolgimento di manifestazioni temporanee autorizzate.
In assenza di tali manifestazioni gli impianti sportivi sono classificati in classe III mentre P.zza Marconi è classificata in classe II.

TABELLA 6

STRADE ESISTENTI ED ASSIMILABILI
(AMPLIAMENTI IN SEDE AFFIANCAMENTI E VARIANTI)

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB (A)	Notturno dB (A)	Diurno dB (A)	Notturno dB (A)
A Autostrade		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B- Strade extraurbane principali		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C- extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D- urbana di scorrimento	Da Strade a carreggiate separate e interquartiere	100	50	40	70	60
	Db Tutte le altre strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E- urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come previsto dall'art 6 comma 1 lettera a9 della legge 447/1995			
F- Locale		30				

TABELLA 7 STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB (A)	Notturno dB (A)	Diurno dB (A)	Notturno dB (A)
A Autostrade		250	50	40	65	55
B- Strade extraurbane principali		250	50	40	65	55
C- extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	250	50	40	65	55
	Cb (tutte le altre extraurbane secondarie)	150	50	40	65	55
D- urbana di scorrimento	Da Strade a carreggiate separate e interquartiere	100	50	40	65	55
	Db Tutte le altre strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E- urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come previsto dall'art 6 comma 1 lettera a9 della legge 447/1995			
F- Locale		30				

Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti

1. Per infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), per le quali si applicano i valori fissati dalla tabella 6 dell'Allegato 1
2. I valori limite di immissione di cui al comma 1, devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore.

3. In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della citata legge n. 447 del 1995.

1 Per le infrastrutture citate il rispetto dei valori riportati dall'allegato 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, è verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonchè dei ricettori.

2.Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
I valori di cui precedenti sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.
Per i recettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

In caso di infrastrutture esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In caso di infrastrutture nuove o comunque definite dall'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) ed h), gli interventi per il rispetto dei propri limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili , necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

86.	0	0	0	0	2	2	II	Zona agricola con utilizzo di macchine operatrici
87.	0	0	0	0	0	0	II	Strada statale 566
88.	0	0	0	0	0	0	II	Zona per servizi
89.	0	0	0	0	0	0	I	Parco fluviale
90.	0	0	0	0	0	0	I	Parco fluviale
91.	0	0	0	0	0	0	II	Zona cimiteriale
92.	2	1	0	0	1	4	II	Zona residenziale – Località Bergassana
93.	1	0	0	0	1	2	II	Zona a sviluppo residenziale – Località Cà di Varai
94.	0	0	0	0	0	0	II	Fascia di rispetto – zona classe I-III
95.	0	0	0	0	2	2	II	Strada statale 566
96.	1	1	0	0	0	2	I	Zona ricettiva turistica all'aria aperta
97.	0	0	0	0	0	0	I	Parco fluviale
98.	0	0	0	0	0	0	I	Parco fluviale
99.	0	0	0	0	0	0	I	Parco fluviale
100.	0	0	0	0	2	2	III	Zona agricola con utilizzo di macchine operatrici
101.	2	1	0	0	1	4	II	Zona residenziale – località Cornice
102.	2	1	0	0	1	4	II	Zona residenziale – Località Mangia
103.	0	0	0	0	1	1	II	Strada provinciale Sesta Godano – Foce D'Agneta (basso scorrimento)
104.	0	0	0	0	0	0	II	Fascia di rispetto – zona classe I-III
105.	0	0	0	0	0	0	I	Area non antropizzata
106.	0	0	0	0	0	0	I	Cimitero frazione di Bergassana
107.	0	0	0	0	0	0	I	Cimitero frazione di Cornice
108.	0	0	0	0	0	0	I	Cimitero frazione di Scogna
109.	0	0	0	0	0	0	I	Cimitero frazione di Godano
110.	0	0	0	0	0	0	I	Cimitero frazione di Sesta Godano
111.	0	0	0	0	0	0	I	Cimitero frazione di Rio
112.	0	0	0	0	0	0	I	Cimitero frazione di Groppo
113.	0	0	0	0	0	0	I	Cimitero frazione di Pignona
114.	0	0	0	0	0	0	I	Cimitero frazione di Antessio
115.	0	0	0	0	0	0	I	Cimitero frazione di Airola
116.	0	0	0	0	0	0	I	Cimitero frazione di Chiusola
117.	0	0	0	0	0	0	I	Cimitero frazione di Orneto
118.	0	0	0	0	0	0	I	Cimitero frazione di S. Maria

TABELLA 4 ANALISI DEI PARAMETRI

parametri	*valori*			
Densità di popolazione	nulla	Bassa	Media	Alta
Densità esercizi commerciali	nulla	Bassa	Media	Alta
Densità di attività artigianali	nulla	Bassa	Media	Alta
Volume del traffico	assente	Basso	Medio	Alto
PUNTEGGIO	0	1	2	3

TABELLA 5 ASSEGNAZIONE ALLE ZONE II - III - IV IN BASE AL PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO TOTALE	*CLASSE D DESTINAZIONE D'USO*
Da 1 a 4	II
Da 5 a 8	III
Da 9 a 12	IV

5. INSERIMENTO ZONE CENSUARIE NELLE ZONE ISOACUSTICHE

CLASSE 1	1-10-16-22-29-40-45-51-54-56-59-64-67-71-72-77-81-83-84-85-89-90-96-97-98-99-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118
CLASSE 2	2-5-6-8-9-14-15-17-18-23-24-31-32-33-35-36-37-39-41-42-44-46-47-48-49-50-55-57-62-66-68-70-73-74-76-79-80-86-87-88-91-92-93-94-95 -101-102-103-104
CLASSE 3	3-4-7-11-12-13-19-20-21-25-26-27-28-30-34-38-43-53-58-63-69-75-100
CLASSE 4	60-61-65-82

I Tecnici Competenti

Dott.ssa Laura Bocca

Dott.ssa LAURA BOCCA
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE
DEL. GIUNTA REG.LE N° 2653 DEL 31/10/1996

Ing. Francesco Scarlatti

Dott. Ing. FRANCESCO SCARLATTI N° 7126

Dott. Massimiliano Demarchi

Dott. M. Demarchi
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
D.D.le n° 474 del 11.03.2009